

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE
SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (Approvato con
Delibera del Consiglio Provinciale n. 110-457491 del 22 novembre
2005)**

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. L'esercizio della pesca nelle acque soggette a Diritti Demaniali Esclusivi di Pesca della Provincia di Torino, in seguito denominati DDEP, è disciplinato dalla vigente normativa statale e regionale nonché dal presente Regolamento¹.

2. Rientrano tra i corsi d'acqua soggetti a DDEP:

Fiume Po

tratto scorrente nel Comune di Villafranca Piemonte;

tratto scorrente nel Comune di Carignano dallo sbocco del Mellea vecchio al confine vecchio del Comune di Moncalieri;

tratto scorrente dal confine vecchio del Comune di Moncalieri alla confluenza del Torrente Sangone;

tratto scorrente nel Comune di Torino dalla Madonna del Pilone alla confluenza con la Dora Riparia;

tratto scorrente nel Comune di Castiglione Torinese;

tratto scorrente nel Comune di San Raffaele Cimena;

tratto scorrente nel Comune di San Sebastiano Po;

tratto scorrente nel Comune di Lauriano;

tratto scorrente nel Comune di Verrua Savoia.

Torrente Chisola

tratto scorrente dalla Casabianca allo sbocco nel Fiume Po.

Torrente Banna

tratto scorrente nel Comune di Moncalieri fino alla confluenza con il Po.

Torrente Pellice

tratto scorrente da Bobbio Pellice a Luserna San Giovanni;

tratto scorrente nei Comuni di Luserna, Bricherasio, Campiglione Fenile, Bibiana;

tratto scorrente nel Comune di Garzigliana;

tratto scorrente nel Comune di Villafranca Piemonte.

Torrente Angrogna

dalle origini alla confluenza con il Torrente Pellice.

Torrenti Luserna – Traversero

dalle origini alle rispettive confluenze con il Torrente Pellice ed il Torrente Luserna.

Torrente Germanasca

dalle origini alla confluenza con il Chisone.

Torrenti Faetto – Ricalretto e loro affluenti

dalle origini alla confluenza con il Torrente Germanasca.

Torrente Chisone

tratto scorrente dal Comune di Pragelato compreso alla frazione Meano di Perosa Argentina;

tratto scorrente nel Comune di Perosa Argentina;

tratti scorrenti nei Comuni di San Secondo di Pinerolo, Garzigliana, Macello.

Torrente Chisonetto

dalle origini alla confluenza con il Torrente Chisone.

Bacino di Fenestrelle

Torrente Sangone

tratto scorrente nei Comuni di Coazze e di Giaveno;

tratto scorrente nel Comune di Trana.

Fiume Dora Riparia

tratto scorrente nei Comuni di Salbertrand ed Exilles;

tratto scorrente dal Comune di Sant'Ambrogio al Comune di Alpignano compresi.

Torrente Ripa

dalle origini al ponte Blaise nonché i suoi affluenti di destra e di sinistra scorrenti nel territorio del Comune di Sauze di Cesana.

Torrente Messa

tratto scorrente nel Comune di Rubiana.

Torrente Ceronda

tratto scorrente tra il ponte del Violino ed il ponte di Venaria.

Torrente Stura di Viù

dalle origini al Bacino di Malciaussia compreso, affluenti compresi;

tratto compreso tra la diga del bacino di Malciaussia ed il confine inferiore del Comune di Lemie con gli affluenti Nanta ed Ovarda;

tratto scorrente dal confine inferiore del Comune di Lemie fino alla confluenza con la Stura di Ala.

Torrente Stura di Lanzo

tratto scorrente nei Comuni di Germagnano, Lanzo, Balangero, Mathi;

tratto scorrente nei Comuni di Nole e Ciriè;

tratto scorrente nei Comuni di Caselle, Borgaro, Venaria.

Torrente Malone

tratto scorrente nel Comune di Front;

tratto scorrente nel Comune di Rivarossa;

tratto scorrente nel Comune di Lombardore;

tratto scorrente nel Comune di San Benigno;

tratto scorrente nel Comune di Volpiano.

Torrente Orco

tratto compreso tra la diga del bacino di Ceresole ed il confine inferiore del Comune di Locana;

tratto scorrente nel Comune di Sparone;

tratto scorrente nel Comune di Pont C.se;

tratto scorrente dal Comune di Cuornè al Comune di Salassa compresi;

tratto scorrente nei Comuni di Rivarolo e Feletto;

tratto scorrente nei Comuni di Bosconero e San Benigno.

Torrenti Soana e Pianetto

tratti scorrenti nei Comuni di Ingria, Ronco, Valprato.

Torrente Soana

tratto scorrente nel Comune di Ingria compreso fino alla confluenza con Torrente Orco.

Torrenti Gallenca – Brovino – Bosone

tratti scorrenti nei Comuni di Canischio, Prascorsano, Cuornè, Salassa, Valperga.

Torrente Piova

dalle origini alla confluenza con il Torrente Orco.

Torrente Chiusella

tratto scorrente nel Territorio del Comune di Traversella (Val Chiusella);

tratti scorrenti nei Comuni di Issiglio e Vistrorio;

tratto scorrente dal Comune di Strambinello al Comune di Pavone compresi;

tratto scorrente nel Comune di Strambino.

Torrente Savenca

dalle origini alla confluenza con il Torrente Chiusella.

Fiume Dora Baltea

tratto scorrente nei Comuni di Carema, Quincinetto, Quassolo;

tratto scorrente dal confine inferiore del Comune di Quassolo al Ponte Vecchio di Ivrea;

tratto scorrente dal Ponte Vecchio di Ivrea fino al Comune di Strambino compreso;

tratto scorrente dal Comune di Strambino al Comune di Borgomasino compreso.

Eventuali variazioni che dovessero intervenire per formale acquisizione o dismissione di diritti esclusivi di pesca del demanio provinciale modificano l'elencazione dei tratti idrici su riportati.

ART. 2

Contribuzione dell'utente

1. Ai fini dell'esercizio della pesca nei corsi d'acqua soggetti a DDEP di cui all'art. 1, l'utente, munito di regolare licenza regionale di pesca, è tenuto al versamento di una quota annuale il cui ammontare viene definito con deliberazione della Giunta Provinciale in sede di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale o, comunque, soggetti a contribuzione dell'utente, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto provinciale.

2. Il versamento ha validità per l'anno solare indicato nella causale del bollettino e scade inderogabilmente il 31 dicembre dello stesso anno. In mancanza di indicazione dell'anno di riferimento si considera l'anno solare nel corso del quale il versamento è stato effettuato.

¹ Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.P.R. n. 616/1977, i diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono trasferiti al demanio dell'Amministrazione provinciale.

3. I proventi derivanti dalla riscossione delle quote annuali di cui al comma 1 sono destinati alla tutela degli ecosistemi acquatici, alla salvaguardia e potenziamento delle specie ittiche tipiche, nonché alla gestione dell'attività piscatoria, con riferimento ai corsi d'acqua soggetti a DDEP provinciali.

ART. 3

Zone di divieto e vincoli particolari

1. Nelle acque soggette a DDEP possono essere istituite:

- "Zone di ripopolamento" per la durata di tre anni, sulle quali vige il divieto continuativo di pesca;

- "Zone di frega" per la durata di tre anni, sulle quali vige il divieto di pesca con articolazione temporale riferita alla specie ittiofaunistica oggetto di tutela.

2. Il limite temporale di durata delle suddette zone di protezione può essere ridotto in caso di scarsa produttività delle stesse o per intervenute modifiche ambientali che giustificano la revoca del vincolo.

3. Per particolari esigenze relative alla tutela, al mantenimento o all'incremento del patrimonio ittico, la Provincia può inoltre approvare criteri di gestione speciale da applicarsi su tutte le acque soggette a DDEP di cui all'art. 1, ovvero su singoli corsi d'acqua o tratti di essi, e può adottare provvedimenti di chiusura della pesca per specie o per corso/i d'acqua, qualora si rendano necessari.

ART. 4

Zone turistiche di pesca e Zone no kill

1. Su tratti idrici del demanio provinciale è possibile l'istituzione di "Zone di Pesca Turistica" (ZPT) e "Zone no kill" (ZNK), gestite da soggetti terzi, nel rispetto dei criteri contenuti nel Piano Ittico Provinciale e della normativa vigente in materia.

2. Lo sviluppo delle ZPT e ZNK non può complessivamente essere superiore al 5% della lunghezza totale dei tratti di torrente soggetti a DDEP.

3. L'accesso alle ZPT e alle ZNK non è subordinato al pagamento della quota annuale di cui all'art. 2, ma al rispetto della regolamentazione adottata dal soggetto gestore del tratto, sulla base di quanto previsto nelle intese sottoscritte dallo stesso con la Provincia. Tale regolamentazione, anche se prodotta successivamente alla cessione temporanea oggetto della concessione, integra a tutti gli effetti la concessione medesima assumendone il valore di disciplinare.

ART. 5

Criteri per l'esercizio dell'attività agonistica

1. Le gare di pesca sono soggette a preventiva autorizzazione da parte della competente Struttura provinciale.

2. Le richieste possono essere presentate esclusivamente da Associazioni piscatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e sono inoltrate alla competente Struttura provinciale con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi rispetto alla data della manifestazione.

3. L'autorizzazione è concessa qualora la proposta rispetti i criteri definiti con il Piano Ittico provinciale e non contrasti con la possibilità di un corretto esercizio dell'attività alieutica sul complesso del bacino imbrifero interessato.

4. L'immissione di materiale ittiofaunistico, nel rispetto dei criteri contenuti nel Piano Ittico Provinciale, è ammessa esclusivamente per l'effettuazione di gare di pesca alla trota.

5. Il tratto di fiume o torrente interessato alla competizione rimane chiuso alla pesca ordinaria:

- dall'immissione del pesce fino allo scadere delle due ore successive alla durata della prova, per le gare di pesca alla trota

- dall'inizio delle due ore antecedenti, al termine delle due ore successive alla durata della prova, per le gare di altra specialità.

6. Gli iscritti alla competizione possono esercitare la pesca su tali tratti esclusivamente durante la gara.

ART. 6

Prelievi di fauna ittica

1. Per ogni giornata di pesca in corsi d'acqua soggetti a DDEP, l'utente può catturare un numero massimo di:

- 7 capi di salmonidi con il limite massimo di 2² trote marmorate (*Salmo trutta marmoratus*);

- 0 temolo (*Thymallus thymallus*);³

- 0 lucci (*Esox lucius*);³

- 3 chilogrammi di pesci delle altre specie.

ART. 7

Pubblicità presso l'utenza

1. La Provincia, entro il 15 dicembre di ogni anno, predispone e mette a disposizione degli utenti attraverso i più adeguati strumenti di pubblicità, il Calendario per le acque soggette a DDEP provinciali per la stagione di pesca successiva.

2. Il Calendario di cui al comma 1 contiene:

- eventuali disposizioni speciali adottate per la gestione della pesca e dell'ittiofauna su DDEP o parte di essi, di cui all'art. 3, comma 3;

- le chiusure temporanee o stagionali dell'esercizio piscatorio, di cui all'art. 3, comma 3;

- le "Zone di ripopolamento" e "Zone di frega" costituite e i relativi periodi di divieto di pesca, di cui all'art. 3, comma 1;

- l'indicazione dell'importo della quota annuale, di cui all'art. 2.

ART. 8

Attività di vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto del presente Regolamento è affidata agli Operatori provinciali di vigilanza faunistico-ambientale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e alle Guardie Giurate riconosciute dalla Provincia ai sensi dell'art. 63, D. Lgs. 112/1998.

ART. 9

Sanzioni e criteri per l'indennizzo

1. Per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, sulla base di quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 3/2003, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- da Euro 25,00 a Euro 150,00 per la pesca nelle acque soggette a DDEP senza il versamento annuale della quota annuale ex art. 2;

- da Euro 25,00 a Euro 150,00 per l'esercizio della pesca nei tratti adibiti a competizioni agonistiche nel periodo in cui vige il divieto temporaneo ex art. 5;

- da Euro 80,00 a Euro 500,00 per la cattura di un numero di capi o di una quantità superiore di fauna ittica, rispetto ai limiti prefissati ex art. 6;

- da Euro 80,00 a Euro 500,00 per l'immissione di materiale ittico senza preventiva autorizzazione provinciale o in contrasto con i disposti relativi alle attività competitive ex art. 5.

2. Ferme le sanzioni amministrative di cui al primo comma e il risarcimento del danno ex art. 185 del Codice penale a seguito di eventuale commissione di illecito penale, chi cattura illegittimamente o comunque determina la morte di specie ittiche nei corsi d'acqua soggetti a DDEP è tenuto, ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile, al risarcimento del danno inferito al demanio della Provincia come qualificato dall'art. 100 del D.P.R. n. 616/1977.

3. Ai fini della determinazione del valore patrimoniale del danno inferito per la perdita di biomassa ittica, da esigere in sede stragiudiziale o giudiziale, si applicano i seguenti parametri:

- 150,00 Euro per ogni chilogrammo di salmonidi, timallidi od esocidi;

- 50,00 Euro per ogni chilogrammo di altro pesce di specie diversa.

ART. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'anno solare successivo alla data della sua approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 1/R del 10 febbraio 2012 il numero massimo giornaliero è di 2 trote marmorate e suoi ibridi.

3. Con Decreto del Consigliere Delegato n. 646-29493 del 19.12.2018 è stato vietato il trattenimento di qualunque esemplare delle specie temolo (*Thymallus thymallus*) e luccio (*Esox spp.*) in tutte le acque scorrenti nel territorio della Città Metropolitana di Torino per il triennio 2019-2021